

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2316

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato SERENA

Norme per la chiarezza dei testi legislativi

*Presentata l'8 febbraio 2002*

COLLEGHI DEPUTATI! — Nel presentare la proposta di legge credo sia utile citare il compianto giornalista Indro Montanelli che, con grande lucidità e onestà intellettuale, così scrisse: « Di regole in Italia c'è una tale pletora che non si riesce più nemmeno a tenerne il conto (ne sono censite, pare, oltre duecentocinquantamila, il che fa, di quello nostro, il Paese più "regolato" del mondo, con quali effetti, lo vediamo). Ma si rendono conto i nostri politici che quando se ne vara una nuova, nessuno riesce a tradurla in un linguaggio comprensibile al comune cittadino, che pure ne è o dovrebbe esserne il destinatario, e spesso nemmeno a trasmetterla all'ufficio cosiddetto competente perché non sempre alla scampanellata del signor Ministro qualcuno risponde: talvolta perché il campanello non funziona, talaltra perché non funziona il funzionario, in

altre faccende affaccendato, o al bar, o chissà dove? Dopodiché comincia la trafila dei conflitti di competenza, dei bolli, dei timbri, dei visti, fino alla scoperta che la regola esisteva già, giaceva da anni sotto i cumuli di polvere di quei grandi cimiteri di regole che sono gli scantinati e gli archivi dei nostri ministeri. Dove finirà anche quella nuova (...) ».

Note, dunque, sono le difficoltà di comprensione ed interpretazione dei testi normativi non di rado complessi, nebulosi e criptici, contenenti molti rinvii sia ad atti dell'ordinamento giuridico vigente, sia ad atti che, sebbene estranei alla produzione legislativa parlamentare (ad esempio le circolari emanate *ad libitum* dagli uffici della pubblica amministrazione), sono volti ad offrire un'interpretazione arbitraria ed illegittima delle norme giuridiche cui si riferiscono, in quanto tale da pre-

giudicare in modo grave l'assoluta sovranità dell'istituzione parlamentare. Si rende pertanto necessaria l'assunzione di provvedimenti legislativi intesi sia ad imporre al legislatore semplicità e chiarezza nella redazione dei progetti di legge (per consentire al cittadino di adempiere a tutti gli obblighi giuridici che lo riguardano, senza dover ricorrere ad onerose consulenze legali o fiscali), sia ad impedire che si continui a verificare il grave fenomeno dell'iperproduzione, che viola la Carta costituzionale, di circolari ministeriali da parte delle direzioni generali dei vari Dicasteri. Si propone pertanto l'introduzione, nell'ordinamento giuridico vigente, di norme intese a garantire un'agevole comprensione dei testi legislativi, e di

norme recanti disposizioni per l'abolizione dell'efficacia giuridica di atti prodotti da organi della pubblica amministrazione diretti a soddisfare peculiari esigenze dell'ufficio burocratico responsabile della loro produzione, malgrado la violazione del senso dei testi legislativi cui si riferiscono. Le prime mirano a razionalizzare la procedura della redazione dei progetti di legge e a semplificare il loro apprendimento da parte dei cittadini che possono così avere una più completa, integrale e rapida conoscenza delle normative vigenti; le seconde, invece, mirano a limitare, per quanto possibile, la farraginosità dell'attuale ordinamento giuridico e a diminuire il numero esorbitante delle disposizioni di legge in vigore.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Gli atti dell'ordinamento giuridico devono essere redatti in maniera chiara ed intellegibile al fine di evitare che oggettive difficoltà di comprensione ed interpretazione della legislazione in vigore inducano il cittadino a commettere errori dovuti all'involontaria inosservanza della stessa e di disposizioni e circolari emanate dalla pubblica amministrazione.

### ART. 2.

1. La redazione del testo di ogni progetto di legge deve ispirarsi ai criteri della semplicità e della chiarezza. Gli articoli del progetto di legge devono limitare il più possibile rinvii ad altri atti normativi al fine di evitare al cittadino difficoltà eccessive nell'acquisizione di una precisa conoscenza della normativa in vigore.

2. Qualora il testo del progetto di legge contenga riferimenti ad atti normativi in vigore, questi devono essere riportati integralmente, oppure con dovizia di particolari, per consentire ai cittadini una maggiore facilità nell'apprendimento della normativa in vigore.

### ART. 3.

1. Nessun organo della pubblica amministrazione, mediante la produzione di circolari o di altri atti dotati di efficacia giuridica interna, può interpretare norme giuridiche di grado superiore vigenti.

€ 0,26



\*14PDL0026470\*